



SERVIZIO GESTIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Ufficio Servizi e Fatturazione
MS

Spett.le AVANTGARDE
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO
isaco-scr1@pecisaco.it

Spett.le SERMETRANET
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET
direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO:Tasse automobilistiche - Regione Lombardia – Regione Veneto -
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
per Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da
Coronavirus.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state emanate disposizioni a favore dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni individuati nell'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus di cui al Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020.

Di seguito l'elenco dei Comuni coinvolti: Bertinico (LO), Casalpusterlengo (LO), Castelgerundo (LO), Castiglione D'Adda (LO), Codogno (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), San Fiorano (LO), Somaglia (LO), Terranova dei Passerini (LO), Vo' (PD).

Il Decreto Ministeriale suddetto prevede, all'art. 1, commi 1 e 2, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, **scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020** nei confronti delle persone fisiche che, **alla data del 21 febbraio 2020**, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei suddetti comuni, e nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, che, alla medesima data, avevano la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce altresì che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il mese successivo** al termine del periodo di sospensione.

Con il comma 5 dell'art. 1, infine, viene disposta l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n.159/2015, in virtù del quale, per il medesimo periodo temporale di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti, è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212. In applicazione del medesimo articolo, l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il corrispondente periodo di sospensione.

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

IL DIRIGENTE